



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Giudice Sportivo Territoriale

DECISIONE

Proc. n. 59S/2020 a carico di Santo Ceraldi

PREMESSO

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Luca Angelini, Giudice Arbitro Federale e Direttore del Golf dei Laghi, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti del Sig. Santo Ceraldi;
- che nel citato rapporto informativo si contesta al Sig. Santo Ceraldi che, in occasione della competizione Golf Idea Winter Cup, disputatasi in data 28.11.2020 presso il Golf dei Laghi, avrebbe consegnato uno score alterato e non veritiero nell'indicazione dei colpi giocati alla buca 7;
- che tale fatto integra l'illecito di cui all'art. 17 c. 1 lett. c) del Regolamento di Giustizia che prevede la sanzione della squalifica temporanea da 12 mesi alla radiazione;
- che il Giudice Territoriale fissava udienza per il giorno 17 dicembre 2020 inviando regolare comunicazione e la proposta di decreto sanzionatorio in atti;
- che all'udienza fissata nessuno compariva.

motivi della decisione

I fatti sono incontestabilmente riportati nel rapporto informativo redatto dal Giudice Arbitro Sig. Luca Angelini, il quale, in qualità di Direttore del Golf dei laghi si trovava accanto alla partenza della buca 7 del Circolo in occasione della gara Golf Idea Winter Cup del 28.11.2020.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

In detta occasione aveva modo di guardare il gioco del Sig. Santo Ceraldi alla suddetta buca (par 3) annotandone la chiusura in 5 colpi.

Al termine della gara, controllando lo score del Sig. Ceraldi rilevava che alla buca 7 era segnato il risultato di 3 colpi (ribadito con un'annotazione manoscritta relativa ai 3 punti corrispondenti a tale risultato).

Chiamato telefonicamente il Ceraldi, questi ammetteva che, effettivamente, a tale buca aveva fatto 5 colpi giustificandosi col fatto che, presumibilmente, il marcatore aveva scritto un 5 che somigliava a un 3.

Fin da allora il Direttore Angelini rilevava che la cosa non era possibile poiché, vigendo le regole Covid, lo score era tenuto direttamente dal Sig. Ceraldi il quale doveva annotarsi personalmente i risultati.

Nella colonna marker del suo marcatore (Sig. Giuseppe Manchisio), del resto, alla buca 7 appariva una evidente correzione in 3 della originaria indicazione di altro numero.

Si rileva, da ultimo, che l'annotazione dei colpi segnata dal Ceraldi alla suddetta buca non ha sbavature o incertezze ed è confermata, appunto, dall'annotazione dei punti stableford (3) che lo stesso giocatore si era attribuito per tale buca.

Conseguentemente, è provata la violazione dell'art. 17 comma 1 lett. c) del Regolamento di Giustizia e, considerato che il Sig. Ceraldi non ha precedenti e ha pacificamente ammesso che il punteggio annotato fosse scorretto, letto l'art. 20 del Regolamento di Giustizia il Giudice Territoriale

irroga

al Sig. Santo Ceraldi la **sanzione della squalifica temporanea** per mesi 8 (otto) con il conseguente divieto di svolgere attività sportiva in ambito F.I.G. per la durata di mesi 8 (otto).

Milano, 18 dicembre 2020

Avv. Federico Sinicato